

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 47



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

56° anno  
20 febbraio 2013

Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 140/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pa de Pagès Català (IGP)]** ..... 18
- ★ **Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS) <sup>(1)</sup>** ..... 20
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 142/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all'organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari** ..... 49
- ★ **Regolamento (UE) n. 143/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi <sup>(1)</sup>** ..... 51

Prezzo: 4 EUR

(segue)

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l'iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo .....	56
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe .....	63
Regolamento di esecuzione (UE) n. 146/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	68

DECISIONI

2013/90/UE:


★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013, recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia [notificata con il numero C(2013) 720] .....	70
---	----

2013/91/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia [notificata con il numero C(2013) 722] <sup>(1)</sup> .....	72
---	----

2013/92/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina [notificata con il numero C(2013) 789] .....	74
--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 139/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2013

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera b),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena <sup>(3)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) A seguito dei focolai della variante asiatica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est

asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.

- (3) Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività.
- (4) A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all'importazione nell'Unione di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all'importazione di volatili diversi dal pollame.
- (5) Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell'EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nell'Unione volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera dell'Unione dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso l'Unione.
- (6) Un'altra raccomandazione dell'EFSA riguarda le importazioni di volatili catturati in natura. Il parere scientifico individua il rischio causato da quei volatili che possono risultare infetti a causa di una trasmissione laterale da

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

<sup>(4)</sup> Cfr. l'allegato VI.

- altri volatili selvatici infetti e dall'ambiente contaminato e a causa della propagazione dal pollame infetto. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell'influenza aviaria dall'Asia all'Europa nel 2005 e nel 2006, è opportuno limitare le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività.
- (7) Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. È quindi opportuno limitare le importazioni di volatili diversi dal pollame agli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo di esportazione e stabilire alcune condizioni minime per tale riconoscimento.
- (8) I volatili importati vanno trasportati direttamente a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in uno Stato membro, in cui vanno trattenuti fino a quando non si possa escludere l'infezione da virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle.
- (9) Nel caso si sospetti la presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle in un impianto di quarantena riconosciuto o in un'unità di una stazione di quarantena riconosciuta, prima di avviare l'abbattimento e la distruzione dei volatili nei locali infetti, conviene aspettare la conferma della presenza della malattia onde escludere qualsivoglia altra causa della sintomatologia.
- (10) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(1)</sup>, è stata adottata in modo da tener conto dell'esperienza acquisita nella lotta contro l'influenza aviaria. Sulla base di tale direttiva è stata adottata la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> (di seguito «il manuale diagnostico»); essa stabilisce a livello dell'Unione procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria. Per quanto riguarda la disciplina dei controlli per l'influenza aviaria negli impianti e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, occorre tener conto di tale decisione.
- (11) È opportuno stabilire ulteriori procedure di importazione riguardanti il trasferimento, all'atto dell'ingresso nell'Unione, dal posto d'ispezione frontaliero agli impianti o alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata entro un termine ragionevole.
- (12) Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciute, la redazione dell'elenco dei quali spetta agli Stati membri, devono soddisfare certe condizioni minime.
- (13) Alcune importazioni di volatili sono disciplinate da altre norme dell'Unione. Di conseguenza è opportuno escluderle dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (14) Il rischio zoonosanitario rappresentato dai colombi viaggiatori introdotti nell'Unione per essere nuovamente rilasciati in modo da poter tornare al luogo di origine è tale che essi devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (15) Inoltre alcuni paesi terzi applicano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle previste dalla normativa dell'Unione. Le importazioni di volatili da tali paesi terzi devono pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (16) È opportuno inoltre prevedere alcune deroghe per quei volatili che in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti risultino infettati dal virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità o della malattia di Newcastle, qualora la comparsa di tali malattie non costituisca un rischio per la situazione zoonosanitaria nell'Unione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili provenienti dai paesi terzi e dalle parti dei medesimi di cui all'allegato I e fissa le relative condizioni di quarantena.

#### Articolo 2

##### Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.

Non si applica però:

- a) al pollame;
- b) ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione;
- c) agli animali di compagnia di cui all'articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari;
- d) ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali;
- e) ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/65/CEE;

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

- f) ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio dell'Unione da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo;
- g) ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE, ad eccezione della definizione di pollame di cui all'articolo 2, punto 4, di detta direttiva. Ai fini del presente regolamento, per «pollame» si intendono polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui al secondo paragrafo dell'articolo 2;
- b) «stabilimento di moltiplicazione riconosciuto»:
- i) uno stabilimento utilizzato unicamente per la moltiplicazione di volatili;
  - ii) uno stabilimento che è stato controllato dall'autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 4 e dall'allegato II;
- c) «volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (*parent*) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività;
- d) «anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo;
- e) «impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena
- i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;
  - ii) che è stata controllata dall'autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all'articolo 6 e all'allegato IV;
- f) «stazione di quarantena riconosciuta»: struttura
- i) in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;

ii) composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un'unica unità epidemiologica;

iii) che è stata controllata dall'autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all'articolo 6 e all'allegato IV;

g) «volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena;

h) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l'influenza aviaria, di cui all'allegato della decisione 2006/437/CE.

### Articolo 4

#### Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

Gli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) lo stabilimento di moltiplicazione deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all'allegato II dall'autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità;
- b) il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità;
- c) il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione devono figurare su un elenco di stabilimenti di moltiplicazione compilato dalla Commissione;
- d) qualora le condizioni di cui all'allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione deve essere immediatamente revocato o sospeso dall'autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.

### Articolo 5

#### Condizioni di importazione

Sono autorizzate unicamente importazioni di volatili che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) i volatili devono essere volatili allevati in cattività;
- b) i volatili devono provenire dai paesi terzi o dalle parti dei medesimi di cui all'allegato I;
- c) i volatili provengono da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti conformi alle condizioni di cui all'articolo 4;
- d) i volatili devono essere stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, ed essere risultati negativi ai virus dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle;
- e) i volatili non devono essere stati vaccinati contro l'influenza aviaria;

- f) i volatili devono essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato III («certificato di polizia sanitaria»);
- g) i volatili devono essere identificati mediante un numero di identificazione individuale, apposto su un anello chiuso continuo applicato alla zampa e recante una marcatura individuale, o mediante un microchip secondo quanto disposto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione <sup>(1)</sup>;
- h) il numero di identificazione individuale sull'anello applicato alla zampa o il microchip di cui alla lettera g) devono contenere perlomeno le seguenti:
- il codice ISO del paese terzo esportatore che ha proceduto all'identificazione,
  - un numero di serie univoco;
- i) il numero di identificazione individuale di cui alla lettera g) deve essere annotato sul certificato di polizia sanitaria;
- j) i volatili devono essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all'esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria.

#### Articolo 6

##### **Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti**

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono soddisfare le condizioni minime enunciate nell'allegato IV.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e dei rispettivi numeri di riconoscimento e lo mette a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.

#### Articolo 7

##### **Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti**

I volatili sono trasportati direttamente dal posto d'ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie.

Il tempo complessivo di viaggio dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore.

I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall'autorità competente con un sigillo anti-manomissione.

#### Articolo 8

##### **Attestato**

Gli importatori o i loro rappresentanti presentano un attestato scritto il quale certifichi che i volatili saranno ammessi in quarantena; esso è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di entrata e firmato dal responsabile dell'impianto o della stazione di quarantena.

L'attestato:

- a) reca, in modo chiaro, il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena;
- b) è trasmesso per posta elettronica o fax al posto d'ispezione frontaliero prima dell'arrivo in loco della partita oppure è esibito dall'importatore o dal suo rappresentante prima che ai volatili sia consentito di lasciare il posto d'ispezione frontaliero.

#### Articolo 9

##### **Transito dei volatili nell'Unione**

Qualora i volatili vengano introdotti nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, sono adottate tutte le misure volte ad assicurare l'arrivo della partita nello Stato membro di destinazione previsto.

#### Articolo 10

##### **Controllo del trasporto dei volatili**

1. Si effettuano gli scambi di informazioni di seguito elencati qualora la legislazione dell'Unione preveda il controllo dei volatili dal posto d'ispezione frontaliero all'impianto o alla stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione:

- a) il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero informa l'autorità competente, responsabile dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita, in merito al luogo di origine e al luogo di destinazione dei volatili, avvalendosi della rete Traces;
- b) entro un giorno lavorativo dall'arrivo della partita presso l'impianto o la stazione di quarantena, il responsabile dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione comunica per posta elettronica o via fax al veterinario ufficiale responsabile di detto impianto o detta stazione l'arrivo a destinazione della partita;
- c) entro tre giorni lavorativi dall'arrivo della partita presso l'impianto o la stazione di quarantena, il veterinario ufficiale responsabile dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita comunica — mediante la rete Traces — l'arrivo a destinazione della partita al veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero che lo aveva informato della spedizione.

2. L'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero, la quale riceve conferma del fatto che i volatili dichiarati destinati a un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti non sono giunti a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data attesa per l'arrivo della partita presso detto impianto o detta stazione, adotta le misure opportune a carico del responsabile della partita.

#### Articolo 11

##### **Disposizioni in materia di quarantena**

1. I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»).

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

2. Almeno all'inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l'altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l'impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

Il veterinario ufficiale effettua, tuttavia, dette verifiche con maggiore frequenza se la situazione sanitaria lo impone.

#### Articolo 12

##### **Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena**

1. Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell'allegato V.

2. Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell'impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

3. I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi:

- a) hanno un'età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo;
- b) sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente;
- c) non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena;
- d) sono collocati nell'impianto di quarantena riconosciuto o in un'unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell'arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d'aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena.

#### Articolo 13

##### **Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti**

1. Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

- a) l'autorità competente sottopone a controllo ufficiale l'impianto di quarantena riconosciuto;
- b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell'allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi;
- c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso l'impianto di quarantena riconosciuto fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

2. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell'impianto di quarantena riconosciuto in questione, di cui al paragrafo 1, si adottano le seguenti misure:

- a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell'impianto di quarantena riconosciuto sono abbattuti e distrutti;
- b) l'impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;
- c) nessun volatile è introdotto nell'impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

3. Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili e/o volatili sentinella di un'unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano le seguenti misure:

- a) l'autorità competente sottopone a controllo ufficiale la stazione di quarantena riconosciuta;
- b) dai volatili e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell'allegato V, punto 2, e si eseguono le relative analisi;
- c) è vietato qualsiasi movimento di volatili da o verso la stazione di quarantena riconosciuta fino a quando non sia stato escluso il sospetto.

4. Qualora venga confermato il sospetto della presenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle nell'unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione, di cui al paragrafo 3, si adottano le seguenti misure:

- a) tutti i volatili e i volatili sentinella nell'unità della stazione di quarantena riconosciuta in questione sono abbattuti e distrutti;
- b) l'unità coinvolta è pulita e disinfettata;
- c) vengono prelevati i seguenti campioni:

i) nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell'allegato V, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'unità coinvolta; oppure

ii) nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per l'esame virologico, secondo quanto enunciato nell'allegato V, punto 2, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'unità coinvolta;

d) nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera c) ha dato esito negativo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.

#### Articolo 14

### **Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l'influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti**

1. Se durante la quarantena uno o più volatili e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l'autorità competente può, in base a una valutazione di rischio, concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia («la deroga»).

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali deroghe.

2. Quando un veterinario ufficiale controlla un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti cui sia stata concessa una deroga e uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati dall'LPAI o dalla malattia di Newcastle, si applicano gli interventi di cui ai paragrafi da 3 a 7.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tali interventi.

3. In caso di un riscontro positivo per l'LPAI, invece dei campioni standard di cui al manuale diagnostico, ai fini degli esami di laboratorio si devono prelevare i seguenti campioni, una volta trascorsi 21 giorni dall'ultimo riscontro positivo per l'LPAI nell'impianto di quarantena riconosciuto o in ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta e ad intervalli di 21 giorni:

- a) campioni da eventuali volatili sentinella o altri volatili morti, presenti al momento del campionamento;
- b) tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali da almeno 60 volatili o da tutti i volatili quando il numero complessivo presente nell'impianto di quarantena riconosciuto o nell'unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta è inferiore a 60. Devono essere prelevati campioni di feci fresche, se i volatili sono piccoli, esotici e non abituati a essere maneggiati oppure se maneggiarli potrebbe risultare pericoloso per le persone. Il campionamento e gli esami di laboratorio su tali campioni devono continuare finché non si ottengano consecutivamente, a un intervallo minimo di 21 giorni, due risultati di laboratorio negativi.

In base all'esito di una valutazione del rischio, l'autorità competente può tuttavia concedere deroghe in relazione alla dimensione dei campioni di cui al presente paragrafo.

4. A fronte di un riscontro positivo per la malattia di Newcastle, l'autorità competente può concedere una deroga unicamente a condizione che nei trenta giorni successivi all'ultimo decesso per tale malattia o alla guarigione clinica dalla medesi-

ma, il campionamento effettuato secondo le procedure di cui all'allegato V, punti 1 e 2, (senza tener conto del riferimento temporale ivi indicato) abbia dato esito negativo.

5. I volatili non possono uscire dalla quarantena finché non sia trascorso almeno il periodo per l'esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3.

6. Una volta svuotati, l'impianto di quarantena riconosciuto o l'unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta sono puliti e disinfettati. Tutte le sostanze o rifiuti potenzialmente contaminati, come pure i rifiuti accumulatisi durante il periodo di esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3 sono rimossi in modo da impedire la diffusione dell'agente patogeno e vengono eliminati in modo da garantire la distruzione dei virus dell'LPAI e della malattia di Newcastle.

7. Il ripopolamento dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo 6.

#### Articolo 15

### **Interventi in casi di sospetto di clamidiosi**

Se, durante la quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti, si sospetta o viene confermata l'infezione da *Chlamydophila psittaci* dei psittaciformi, tutti i volatili della partita sono trattati secondo un metodo approvato dall'autorità competente e la quarantena è prorogata per almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso registrato.

#### Articolo 16

### **Uscita dalla quarantena**

I volatili escono dalla quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

#### Articolo 17

### **Obblighi di notifica e segnalazione**

1. Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti.

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:

- a) il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di moltiplicazione di origine riconosciuti;
- b) informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena;
- c) il numero di riscontri positivi per l'influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l'infezione da *Chlamydophila psittaci* nell'impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti.

*Articolo 18***Spese di quarantena**

Sono a carico dell'importatore tutte le spese di quarantena sostenute in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 19***Abrogazioni**

Il regolamento (CE) n. 318/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

*ALLEGATO I***Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività**

1. Paesi terzi o parti dei medesimi elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) 798/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>, ove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP);
2. Argentina;
3. Filippine: National Capital Region.

---

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

## ALLEGATO II

**Condizioni che disciplinano il riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione nei paesi terzi d'origine di cui all'articolo 4**

## CAPITOLO 1

**Riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione**

Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 4, gli stabilimenti di moltiplicazione devono essere conformi alle condizioni enunciate nel presente capitolo.

1. Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere chiaramente delimitato e separato dall'ambiente circostante oppure gli animali che ospita devono essere rinchiusi e collocati in modo da non rappresentare un rischio sanitario per gli allevamenti animali di cui potrebbero compromettere lo status sanitario.
2. Lo stabilimento di moltiplicazione deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiodere e isolare gli animali, nonché di adeguati impianti di quarantena e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti.
3. Il responsabile dello stabilimento di moltiplicazione deve possedere un'esperienza adeguata nel campo dell'allevamento dei volatili.
4. Lo stabilimento di moltiplicazione deve essere indenne dall'influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle e dall'infezione da *Chlamydophila psittaci*. Affinché uno stabilimento di moltiplicazione possa essere dichiarato indenne da tali malattie, l'autorità competente deve valutare i registri — tenuti almeno negli ultimi tre anni antecedenti la data di richiesta del riconoscimento — relativi allo stato di salute degli animali, come pure i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali dello stabilimento. I nuovi stabilimenti di moltiplicazione, tuttavia, ottengono il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati degli esami clinici e di laboratorio condotti sui loro animali.
5. Lo stabilimento di moltiplicazione deve tenere registri aggiornati in cui siano annotati:
  - a) il numero e l'identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento di moltiplicazione;
  - b) il numero e l'identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) degli animali giunti nello stabilimento di moltiplicazione o che l'abbiano lasciato, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto da e verso lo stabilimento e allo stato di salute degli animali;
  - c) i risultati degli esami del sangue o di qualsiasi altra procedura diagnostica;
  - d) i casi di malattia e l'eventuale terapia praticata;
  - e) i risultati degli esami post mortem su tutti gli animali deceduti nello stabilimento di moltiplicazione, compresi gli animali nati morti;
  - f) le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena.
6. Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver incaricato un laboratorio competente di effettuare gli esami post mortem oppure deve disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente posta sotto l'autorità del veterinario riconosciuto.
7. Lo stabilimento di moltiplicazione deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture idonee per l'eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia.
8. Lo stabilimento di moltiplicazione deve assicurarsi, per contratto o altro strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo esportatore e soggetto al controllo di quest'ultima il quale:
  - a) deve provvedere affinché nello stabilimento di moltiplicazione vengano applicate misure di sorveglianza e di lotta, adeguate in relazione alla situazione sanitaria del paese e approvate dall'autorità competente. Tali misure devono comprendere:
    - i) un piano annuale di sorveglianza delle malattie, contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi;
    - ii) esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili;
    - iii) se del caso, la vaccinazione contro le malattie infettive degli animali suscettibili, conformemente al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri)» dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE);
  - b) deve provvedere affinché eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo il quale lasci supporre che gli animali abbiano contratto l'influenza aviaria, la malattia di Newcastle o l'infezione da *Chlamydophila psittaci* siano comunicati immediatamente all'autorità competente del paese terzo;
  - c) deve garantire che gli animali introdotti nello stabilimento di moltiplicazione siano stati isolati come necessario, conformemente a quanto prescritto dal presente regolamento e alle eventuali istruzioni dell'autorità competente;

- d) è responsabile del rispetto quotidiano delle prescrizioni di polizia sanitaria previste dal presente regolamento e dalla normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali durante il trasporto.
9. Qualora gli stabilimenti di moltiplicazione allevino animali destinati a laboratori sperimentali, il trattamento generale e la sistemazione degli animali devono essere conformi a quanto disposto dall'articolo 33 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

## CAPITOLO 2

### Conservazione del riconoscimento da parte degli stabilimenti di moltiplicazione

Gli stabilimenti di moltiplicazione conservano il loro riconoscimento soltanto se osservano le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1. Le strutture sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente il quale:
  - a) assicura il rispetto delle condizioni del presente regolamento;
  - b) visita le strutture dello stabilimento di moltiplicazione almeno una volta l'anno;
  - c) controlla l'attività del veterinario riconosciuto e l'attuazione del piano di sorveglianza annuale delle malattie;
  - d) verifica che i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio eseguiti sugli animali non abbiano rivelato alcun caso di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da *Chlamydophila psittaci*.
2. Nello stabilimento di moltiplicazione vengono introdotti soltanto animali provenienti da un altro stabilimento di moltiplicazione riconosciuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.
3. Dalla data del riconoscimento lo stabilimento di moltiplicazione deve conservare i registri di cui al capitolo 1, punto 5, per un periodo di almeno dieci anni.

## CAPITOLO 3

### Quarantena dei volatili in ingresso, ove non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

In deroga al capitolo 2, punto 2, i volatili non provenienti da stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti possono essere introdotti in uno stabilimento di moltiplicazione previa autorizzazione concessa a tal fine dall'autorità competente, purché tali animali vengano posti in quarantena secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente prima di essere messi a contatto con gli altri animali. Il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni.

## CAPITOLO 4

### Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento degli stabilimenti di moltiplicazione devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1. L'autorità competente la quale rilevi che uno stabilimento di moltiplicazione non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d'uso per cui non viene più utilizzato unicamente per la moltiplicazione e l'allevamento dei volatili sospende o revoca il riconoscimento a detto stabilimento.
2. L'autorità competente cui sia stato comunicato un sospetto di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da *Chlamydophila psittaci* sospende il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione fino a quando il sospetto non sia stato ufficialmente escluso. Essa provvede affinché siano adottate le misure atte a confermare o escludere il sospetto e ad evitare l'eventuale diffusione della malattia, nel rispetto della normativa dell'Unione sulle misure di lotta contro la malattia in questione e in materia di scambi di animali.
3. Qualora il sospetto della malattia venga confermato, l'autorità competente può nuovamente concedere il riconoscimento allo stabilimento di moltiplicazione secondo quanto previsto dal capitolo 1, solo previa:
  - a) eradicazione della malattia e della fonte di infezione nello stabilimento di moltiplicazione;
  - b) pulizia e disinfezione idonee dello stabilimento di moltiplicazione;
  - c) rispetto delle condizioni di cui al capitolo 1, eccettuata quella contemplata al punto 4.
4. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento ad uno stabilimento di moltiplicazione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

## ALLEGATO III

**Certificato di polizia sanitaria di cui all'articolo 5, lettera f) per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame da spedire nell'Unione**

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

<b>Parte II: Informazioni sulla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  N. tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale N. tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
	I.11. Luogo di origine  Azienda <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico  Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza		ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:				I.16. Posto d'ispezione frontaliero (PIF) di entrata nell'UE.		
					I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
					I.20. Numero di animali/Peso lordo		
	I.21.				I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per		Quarantena <input type="checkbox"/>					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce							
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Quantità	

## PAESE

## Volatili allevati in cattività

Parte II: Certificazione	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p><b>II.1. Certificato sanitario</b></p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale di ..... (inserire il nome del paese terzo) certifica che:</p> <p>II.1.1. i volatili sono rimasti in uno stabilimento di allevamento riconosciuto dall'autorità competente, sito nel territorio del paese esportatore per almeno 21 giorni o dalla nascita;</p> <p>II.1.2. si tratta di volatili allevati in cattività [i volatili non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (<i>parent</i>) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività];</p> <p>II.1.3. i volatili di cui al punto I.28. sono stati sottoposti in data odierna, entro 48 ore prima dell'invio o dell'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a ispezione clinica e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia;</p> <p>II.1.4. la malattia di Newcastle e l'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività e la psittacosi negli psittaciformi <sup>(1)</sup> sono malattie soggette a obbligo di denuncia;</p> <p>II.1.5. i volatili provengono da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni di polizia sanitaria connesse a una delle malattie di cui al punto II.1.4.;</p> <p>II.1.6. focolai di influenza aviaria e della malattia di Newcastle non sono stati notificati nell'azienda di origine né nella zona circostante in un raggio di 10 km perlomeno negli ultimi 30 giorni;</p> <p>II.1.7. solo nel caso di psittaciformi <sup>(1)</sup>: negli ultimi 60 giorni non sono stati segnalati focolai di psittacosi nello stabilimento di allevamento;</p> <p>II.1.8. i volatili sono stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, e sono risultati negativi al virus dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle;</p> <p>II.1.9. i volatili non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria;</p> <p>II.1.10. i volatili:</p> <p>(<sup>2</sup>) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>oppure</p> <p>(<sup>2</sup>) [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i) all'età di ..... settimane.]</p> <p><b>II.2. Trasporto dei volatili</b></p> <p>II.2.1. Nel caso di specie incluse negli elenchi CITES i volatili saranno trasportati conformemente alle «linee guida CITES per il trasporto».</p> <p>II.2.2. I volatili descritti nel presente certificato sono trasportati in stie o gabbie che:</p> <p>a) contengono unicamente volatili provenienti dallo stesso stabilimento di allevamento;</p> <p>b) contengono unicamente volatili della stessa specie o che sono costituiti da diversi scomparti, ciascuno dei quali contiene solo volatili della stessa specie;</p> <p>c) recano il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, un numero speciale di registrazione dello stabilimento e un numero speciale di identificazione della singola stia o gabbia;</p> <p>d) sono fabbricate in modo tale da:</p> <p>i) impedire la perdita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;</p> <p>ii) consentire l'ispezione visiva dei volatili;</p> <p>iii) consentire la pulizia e la disinfezione;</p>	

PAESE	Volatili allevati in cattività	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>e) vengono utilizzate per la prima volta e, analogamente ai mezzi di trasporto nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;</p> <p>f) nel caso di trasporto aereo, sono almeno conformi alle più recenti norme IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei) che disciplinano il trasporto degli animali vivi.</p> <p><i>Note</i></p> <p><b>Parte I</b></p> <p>— Casella I.11. Luogo di origine: l'azienda può essere unicamente uno stabilimento di moltiplicazione così come definito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione.</p> <p>— Casella I.15. Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Dati distinti devono essere forniti in relazione a ogni scarico e nuovo carico.</p> <p>— Casella I.19. Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.</p> <p>— Casella I.23. Identificazione del contenitore: le singole gabbie/stie/scomparti devono essere identificati.</p> <p><b>Parte II</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Applicabile solo nel caso degli psittaciformi.</p> <p>(<sup>2</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>— Nota per l'importatore: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p> <p>— Una volta effettuati i controlli all'importazione presso il posto d'ispezione frontaliero, la partita deve essere trasportata direttamente a un impianto o a una stazione di quarantena riconosciuti.</p> <p>— Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per la durata del viaggio in mare.</p>		
<p><b>Veterinario ufficiale</b></p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO IV

**Condizioni minime per gli impianti e le stazioni riconosciuti di quarantena dei volatili di cui all'articolo 6**

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono osservare le condizioni enunciate ai capitoli 1 e 2.

## CAPITOLO 1

**Costruzione e attrezzature degli impianti o delle stazioni di quarantena**

1. L'impianto o la stazione di quarantena devono essere costituiti da uno o più edifici la cui distanza da altre aziende di pollame o di altri volatili è determinata dall'autorità competente in base a una valutazione di rischio che tiene conto degli aspetti epidemiologici dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle. Le porte di ingresso e di uscita devono essere munite di serratura e recare apposta la scritta: «QUARANTENA — Vietato l'accesso alle persone non autorizzate».
2. Ogni unità di quarantena della stazione di quarantena deve avere una propria distinta cubatura.
3. L'impianto o la stazione di quarantena devono essere protetti da volatili, mosche e parassiti e sigillabili in modo da consentire la fumigazione.
4. L'impianto di quarantena riconosciuto e ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere muniti di lavabi per lavarsi le mani.
5. Le porte di ingresso e di uscita dell'impianto di quarantena riconosciuto e di ogni unità della stazione di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte.
6. Barriere sanitarie devono essere sistemate presso ogni ingresso/uscita dell'impianto di quarantena riconosciuto e delle singole unità della stazione di quarantena riconosciuta.
7. Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate.
8. Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti.
9. Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori.
10. Devono essere disponibili un frigorifero e/o un congelatore per le carcasse.

## CAPITOLO 2

**Requisiti di gestione**

1. Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono:
  - a) disporre di un sistema di controllo efficiente che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali;
  - b) essere posti sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale;
  - c) essere puliti e disinfettati in base a un programma approvato dall'autorità competente, al quale deve seguire un periodo di inattività adeguato. I disinfettanti utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente.
2. In relazione a ogni partita di volatili posti in quarantena:
  - a) l'impianto di quarantena riconosciuto o l'unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere puliti e disinfettati e successivamente lasciati vuoti per almeno sette giorni prima dell'introduzione dei volatili importati;
  - b) la partita di volatili deve provenire da un unico stabilimento di moltiplicazione riconosciuto del paese terzo di origine e l'introduzione deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 48 ore;
  - c) il periodo di quarantena deve iniziare con l'introduzione dell'ultimo volatile;
  - d) l'impianto di quarantena riconosciuto o l'unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere svuotati dei volatili, puliti e disinfettati al termine del periodo di quarantena.
3. Occorre prendere precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.
4. Nessuna persona non autorizzata può accedere all'impianto o alla stazione di quarantena.
5. Le persone che entrano nell'impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti devono indossare indumenti e calzature di protezione.

6. Sono vietati i contatti tra il personale che possono provocare una contaminazione fra impianti di quarantena riconosciuti o unità delle stazioni di quarantena riconosciute.
7. Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulizia e la disinfezione.
8. Se per l'identificazione è impiegato un microchip, l'impianto o la stazione di quarantena riconosciuti devono disporre di un apposito lettore di microchip.
9. La pulizia e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell'impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti, salvo nel caso in cui dette gabbie e stie non vengano distrutte. Esse devono essere realizzate in materiali che consentano una pulizia e disinfezione efficaci, nel caso di impiego ripetuto. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni.
10. La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore per lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la diffusione di agenti patogeni.
11. Le carcasse dei volatili devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente.
12. Le analisi e i trattamenti necessari dei volatili devono essere effettuati di concerto con e sotto il controllo del veterinario ufficiale.
13. Il veterinario ufficiale deve essere informato delle malattie e decessi dei volatili in quarantena e/o dei volatili di controllo verificatisi nel corso della quarantena.
14. Il responsabile dell'impianto o della stazione di quarantena riconosciuti deve tenere un registro contenente:
  - a) data, numero e specie dei volatili in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;
  - b) copia dei certificati di polizia sanitaria e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano i volatili importati;
  - c) i numeri di identificazione individuale dei volatili importati e, nel caso di identificazione mediante microchip, i dati relativi al tipo di microchip e di lettore impiegati;
  - d) nel caso di impiego di volatili sentinella nell'impianto o nella stazione di quarantena, loro numero e collocazione;
  - e) eventuali osservazioni pertinenti, quali casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;
  - f) date e risultati degli esami;
  - g) tipo e date dei trattamenti;
  - h) persone in entrata e in uscita dall'impianto o dalla stazione di quarantena.
15. I registri di cui al punto 14 devono essere conservati per almeno dieci anni.

### CAPITOLO 3

#### **Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli impianti e alle stazioni di quarantena**

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento agli impianti e alle stazioni di quarantena devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1. L'autorità competente la quale rilevi che un impianto o una stazione di quarantena non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d'uso cui non si applica più la disciplina dell'articolo 3, lettere e) e f) ne dà immediata comunicazione alla Commissione. Tali impianti o stazioni di quarantena non devono essere impiegati per le importazioni contemplate dal presente regolamento.
2. La concessione di un nuovo riconoscimento ad un impianto o una stazione di quarantena avviene solo nel momento in cui siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai capitoli 1 e 2.

## ALLEGATO V

**Procedure di esame, campionamento e analisi per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle**

1. Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengono utilizzati, i volatili importati devono essere sottoposti alle procedure di seguito enunciate:
    - a) nel caso di impiego di volatili di controllo:
      - i) ai fini dell'esame sierologico si devono prelevare campioni da tutti i volatili sentinella non prima che siano trascorsi 21 giorni dalla messa in quarantena e almeno tre giorni prima della fine della quarantena;
      - ii) se sui campioni di cui alla lettera i), prelevati dai volatili sentinella, i risultati dell'esame sierologico sono positivi o non sono conclusivi, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico. Si devono prelevare tamponi cloacali (o feci) e tamponi tracheali/orofaringei da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili;
    - b) qualora non vengano utilizzati volatili sentinella, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico (l'esame sierologico non è adeguato). Nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dall'inizio della quarantena si devono prelevare tamponi tracheali/orofaringei e/o cloacali (o feci) da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili.
  2. Oltre agli esami di cui al punto 1, si devono prelevare i seguenti campioni per gli esami virologici:
    - a) campioni cloacali (o feci) e, se possibile, campioni tracheali/orofaringei dai volatili importati clinicamente malati o dai volatili sentinella malati;
    - b) campioni di contenuto intestinale, tessuto celebrale, trachea, polmoni, fegato, milza, reni e altri organi chiaramente interessati. Il prelievo, da effettuare quanto prima dopo il decesso, riguarda:
      - i) i volatili sentinella morti e tutti i volatili giunti morti e quelli morti durante la quarantena; oppure
      - ii) in presenza di un'elevata mortalità dei piccoli volatili di partite di grandi dimensioni, almeno il 10 % dei volatili morti.
  3. Tutti gli esami virologici e sierologici sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati presso laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, utilizzando procedure diagnostiche conformi al manuale diagnostico per l'influenza aviaria e al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» dell'OIE, relativamente alla malattia di Newcastle. Ai fini dell'esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di cinque campioni di diversi volatili per ogni pool. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.
  4. Gli isolati virali devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento.
-

## ALLEGATO VI

**Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive**

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione	(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7).
Regolamento (CE) n. 1278/2007 della Commissione	(GU L 284 del 30.10.2007, pag. 20).
Regolamento (CE) n. 86/2008 della Commissione	(GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8).
Regolamento (CE) n. 311/2008 della Commissione	(GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 607/2008 della Commissione	(GU L 166 del 27.6.2008, pag. 18).
Regolamento (CE) n. 754/2008 della Commissione	(GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione	(GU L 330 del 9.12.2008, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione	(GU L 340 del 19.12.2008, pag. 41).
Regolamento (CE) n. 201/2009 della Commissione	(GU L 71 del 17.3.2009, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 555/2009 della Commissione	(GU L 164 del 26.6.2009, pag. 37).
Regolamento (CE) n. 1118/2009 della Commissione	(GU L 307 del 21.11.2009, pag. 3).
Regolamento (UE) n. 239/2010 della Commissione	(GU L 75 del 23.3.2010, pag. 18).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2012 della Commissione	(GU L 23 del 26.1.2012, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012 della Commissione	(GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 18).

---

## ALLEGATO VII

## Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 318/2007	Presente regolamento
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h)	Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a h)
Articolo 3, secondo comma, lettera i)	—
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, alinea	Articolo 5, alinea
Articolo 5, lettera a)	Articolo 5, lettera a)
Articolo 5, lettera b)	Articolo 5, lettera b)
Articolo 5, lettera b bis)	Articolo 5, lettera c)
Articolo 5, lettera c)	Articolo 5, lettera d)
Articolo 5, lettera d)	Articolo 5, lettera e)
Articolo 5, lettera e)	Articolo 5, lettera f)
Articolo 5, lettera f)	Articolo 5, lettera g)
Articolo 5, lettera g)	Articolo 5, lettera h)
Articolo 5, lettera h)	Articolo 5, lettera i)
Articolo 5, lettera i)	Articolo 5, lettera j)
Articoli 6-18	Articoli 6-18
Articolo 19	—
—	Articolo 19
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 20, paragrafo 2	—
Allegati I-IV	Allegati I-IV
Allegato VI	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pa de Pagès Català (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012, è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(2)</sup>.

- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pa de Pagès Català», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU C 128 del 3.5.2012, pag. 14.

---

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1151/2012:

**Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria**

SPAGNA

Pa de Pagès Català (IGP)

---

## REGOLAMENTO (UE) N. 141/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute (EHIS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per definire i dati e i metadati da fornire sullo stato di salute, sui determinanti della salute e sull'assistenza sanitaria oggetto dell'allegato I di tale regolamento e per stabilire i periodi di riferimento e la periodicità di trasmissione dei dati.
- (3) Tali dati rappresentano la base minima di dati statistici che dovrebbe consentire un migliore monitoraggio dei programmi dell'Unione in ambito sanitario e delle sue politiche in materia di inclusione sociale e protezione sociale, disuguaglianze nella salute e invecchiamento in buona salute.
- (4) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee<sup>(2)</sup>, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>(3)</sup>.
- (5) È stata effettuata e valutata un'analisi costi/benefici conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. L'analisi ha dimostrato che la disponibilità di dati a livello dell'Unione tra loro confrontabili potrebbe rivelarsi molto utile per le decisioni in materia

di sanità e di politiche sociali e per scopi scientifici. L'uso di strumenti comuni consentirebbe di disporre di dati coerenti tra i vari paesi, anche se i relativi costi varierebbero in funzione del grado di integrazione delle variabili richieste e delle metodologie delle attuali indagini a livello nazionale.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Campo di applicazione**

Le statistiche europee basate sull'Indagine europea sulla salute (*European Health Interview Survey — EHIS*) riguardano lo stato di salute, l'assistenza sanitaria e i determinanti della salute, nonché le caratteristiche sociodemografiche della popolazione di 15 anni e più.

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «famiglia»: una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa unità abitativa e condividono le spese, in particolare per l'acquisto comune dei prodotti di prima necessità. La definizione non comprende i membri di convivenze come ospedali, case di cura o di riposo, carceri, caserme, istituzioni religiose, pensioni o case dello studente;
- 2) «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita ad amici e parenti, affari e motivi professionali, cure mediche o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.

Sono considerate come dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:

- a) che hanno vissuto nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento; oppure

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

b) che si sono stabilite nel luogo di dimora abituale durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Laddove le circostanze di cui alla lettera a) o b) non possano essere determinate, per «residenza abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

- 3) «microdati»: osservazioni o misurazioni non aggregate di caratteristiche di singole unità;
- 4) «metadati»: dati che definiscono e descrivono altri dati e processi di produzione statistica.

#### Articolo 3

##### **Dati richiesti**

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i microdati indicati nell'allegato I.
2. Tali microdati si basano su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.
3. Al fine di conseguire un elevato livello di armonizzazione dei risultati dell'indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e operative in merito al campionamento e all'attuazione dell'indagine sotto forma di un «manuale dell'Indagine europea sulla salute basata su interviste» corredato di un questionario tipo.
4. La dimensione minima effettiva del campione, calcolata sulla base di un campionamento casuale semplice, è precisata nell'allegato II. Fattori di ponderazione vengono calcolati per tener conto della probabilità di selezione delle unità, delle mancate risposte e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione obiettivo.
5. Le piccole porzioni di territorio nazionale comprendenti non più del 2 % della popolazione nazionale dei rispettivi Stati membri e i territori nazionali elencati nell'allegato III sono esclusi.

#### Articolo 4

##### **Anno e popolazione di riferimento**

1. L'anno di riferimento è il 2013, il 2014 o il 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

2. La popolazione di riferimento è costituita dalle persone di 15 anni e più che vivono nelle famiglie residenti nel territorio dello Stato membro interessato al momento della rilevazione dei dati.

3. La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi comprendente almeno uno dei mesi della stagione autunnale (settembre-dicembre).

#### Articolo 5

##### **Metadati di riferimento**

1. I metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi secondo lo standard del Sistema statistico europeo specificato dalla Commissione (Eurostat) e concordato con gli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono questi metadati alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla trasmissione dei microdati.

#### Articolo 6

##### **Trasmissione di microdati e di metadati di riferimento alla Commissione (Eurostat)**

1. Gli Stati membri trasmettono i microdati definitivi, convalidati e ponderati e i metadati di riferimento relativi alla qualità richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati di riferimento relativi alla qualità sono trasmessi utilizzando il punto di ingresso unico.
2. I microdati sono resi disponibili entro il 30 settembre 2015 o entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionali nel caso in cui l'indagine sia condotta oltre il dicembre 2014.

#### Articolo 7

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

## Microdati da trasmettere alla commissione (Eurostat)

## VARIABILI TECNICHE DELL'INDAGINE

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
PID	Numero identificativo del rispondente	Numero a 10 cifre – 1 Valore mancante	Tutti
HHID	Numero identificativo della famiglia	Numero a 10 cifre – 1 Valore mancante	Tutti
PRIMSTRAT	Strati primari utilizzati nella selezione del campione	0001 – 9999 – 2 Non applicabile (nessuna stratificazione)	Tutti
PSU	Unità primarie di campionamento utilizzate nella selezione del campione	0001 – 9999 – 2 Non applicabile (nessun campionamento a più stadi)	Tutti
WGT	Peso finale dell'individuo	Numero: 5 cifre, massimo tre decimali – 1 Valore mancante	Tutti
PROXY	Intervista della persona selezionata o di un'altra persona (intervista indiretta)	1.La persona selezionata 2. Altro membro della famiglia 3. Altra persona non appartenente alla famiglia – 1 Valore mancante	Tutti
REFYEAR	Anno di riferimento dell'intervista	4 cifre	Tutti
REFMONTH	Mese di riferimento dell'intervista	1 – 12 – 1 Valore mancante	Tutti
INTMETHOD	Metodo utilizzato di rilevazione dei dati	10. Rilevazione postale, non elettronica 11. Rilevazione postale, elettronica (e-mail) 20. Rilevazione diretta, non elettronica 21. Rilevazione diretta, elettronica 30. Rilevazione telefonica, non elettronica 31. Rilevazione telefonica, elettronica	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		40. Utilizzo di Internet 50. Metodo di rilevazione misto (ad esempio, raccolta dei dati tramite rilevazione postale e per intervista)	
INTLANG	Lingua utilizzata per l'intervista	Codice a tre caratteri (lista codici standard di Eurostat) - 1 Valore mancante	Tutti

## VARIABILI SOCIALI FONDAMENTALI

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
SEX	Sesso del rispondente	1. Maschio 2. Femmina - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AGE	Età del rispondente in anni compiuti al momento dell'intervista	Numero in cifre - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
COUNTRY	Paese di residenza	Due caratteri sulla base del livello più aggregato della classificazione NUTS (livello 0 o livello del paese) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
BIRTHPLACE	Paese di nascita	10. Nativo del paese 21. Nato in un altro Stato membro dell'UE 22. Nato in un paese non appartenente all'UE - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CITIZEN	Paese di cittadinanza al momento della rilevazione dei dati	10. Cittadino/in possesso della cittadinanza del paese dichiarante 21. Straniero/non in possesso della cittadinanza del paese in cui si svolge la rilevazione, ma cittadino di Stato membro dell'UE 22. Straniero/non in possesso della cittadinanza del paese in cui si svolge la rilevazione, ma cittadino di un paese non appartenente all'UE - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
REGION	Regione di residenza	Codifica conformemente alla classificazione di livello NUTS 2 – 1 Valore mancante	Tutti
DEG_URB	Grado di urbanizzazione	1. Area densamente popolata 2. Area mediamente popolata 3. Area scarsamente popolata – 1 Valore mancante	Tutti
MARSTALEGAL	Stato civile de jure	1. Celibe/Nubile e mai stato partner di una convivenza registrata 2. Coniugato/a o partner di una convivenza registrata 3. Vedovo/a o partner di una convivenza registrata sciolta per la morte del partner (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) 4. Divorziato/a o partner di una convivenza registrata sciolta per decisione giudiziale (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MARSTADEFACTO	Stato civile de facto	1. Persona che vive in unione consensuale 2. Persona che non vive in unione consensuale – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HATLEVEL	Titolo di studio più elevato conseguito (livello di istruzione)	Sulla base della classificazione ISCED – 2011 0. — Istruzione preprimaria 1. — Licenza elementare (o valutazione finale equivalente) 2. — Diploma di istruzione secondaria di primo grado 3. — Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 4. — Qualifica professionale post secondaria non terziaria 5. — Istruzione terziaria; ciclo breve 6. — Istruzione terziaria; laurea o titolo equivalente	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		7. — Istruzione terziaria; laurea magistrale o titolo equivalente 8. — Istruzione terziaria; dottorato o titolo equivalente – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	
MAINSTAT	Condizione lavorativa dichiarata	10. La persona svolge un lavoro o una professione, incluso un lavoro non retribuito per un'azienda familiare, l'apprendistato o un tirocinio retribuito ecc. 20. Disoccupato in cerca di occupazione 31. Studente, in formazione, stagista o tirocinante non retribuito 32. Ritirato dal lavoro per pensione (di vecchiaia o di anzianità) o per cessazione di attività 33. Permanentemente inabile al lavoro 34. In servizio di leva o servizio civile obbligatorio 35. Casalinga/o 36. Altra persona inattiva – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
FT_PT	Lavoro a tempo pieno o parziale	1. A tempo pieno 2. A tempo parziale – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	MAINSTAT = 10
JOBSTAT	Posizione nella professione	10. Lavoratore autonomo 21. Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato 22. Lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	MAINSTAT = 10
JOBISCO	Professione	Codifica a due caratteri della classificazione ISCO-08 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	MAINSTAT = 10

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
LOCNACE	Settore di attività economica	Sezioni della NACE Rev. 2 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	MAINSTAT = 10
HHNBPERS	Numero di persone che vivono in famiglia, compreso il rispondente	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_0_4	Numero di persone fino a 4 anni di età	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_5_13	Numero di persone di età compresa tra 5 e 13 anni	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_14_15	Numero di persone di età compresa tra 14 e 15 anni	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_16_24	Numero di persone di età compresa tra 16 e 24 anni	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_25_64	Numero di persone di età compresa tra 25 e 64 anni	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHNBPERS_65plus	Numero di persone di 65 anni e più	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHTYPE	Tipologia familiare	10. Famiglia unipersonale 21. Monogenitore con uno o più figli di età inferiore a 25 anni 22. Coppia senza figli di età inferiore a 25 anni 23. Coppia con uno o più figli di età inferiore a 25 anni 24. Coppia o monogenitore con uno o più figli di età inferiore a 25 anni e altre persone che vivono in famiglia 25. Altra tipologia familiare - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HH_ACT	Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono occupati	0 - 98 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
HH_INACT	Numero di componenti della famiglia di età compresa tra 16 e 64 anni che sono disoccupati o economicamente inattivi	0 – 98 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HHINCOME	Reddito equivalente netto mensile della famiglia	1. Inferiore al primo quintile 2. Tra il primo e il secondo quintile 3. Tra il secondo e il terzo quintile 4. Tra il terzo e il quarto quintile 5. Tra il quarto e il quinto quintile – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

## VARIABILI RELATIVE ALLA SALUTE

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
<i>Stato di salute – Modulo minimo europeo sulla salute (MEHM)</i>			
HS1	Salute percepita, percezione del proprio stato di salute in generale	1. Molto bene 2. Bene 3. Né bene, né male 4. Male 5. Molto male – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HS2	Problemi di salute di lunga durata: la persona è affetta da una malattia o da problemi di salute che durano da almeno sei mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HS3	Limitazioni nelle attività quotidiane: limitazioni che durano da almeno sei mesi per problemi di salute nelle attività che le persone svolgono abitualmente	1. Gravi limitazioni 2. Limitazioni non gravi 3. Nessuna limitazione – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Malattie e condizioni croniche</i>			
CD1a	Asma negli ultimi 12 mesi (compresa l'asma allergica)	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
CD1b	Bronchite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva o enfisema negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1c	Infarto del miocardio (attacco cardiaco) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1d	Malattia coronarica o angina pectoris negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1e	Ipertensione arteriosa negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1f	Ictus (emorragia cerebrale, trombosi cerebrale) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1 g	Artrosi (esclusa l'artrite) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1 h	Patologia lombare o altra affezione cronica a carico della schiena negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1i	Patologia cervicale o altra affezione cronica del collo negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1 j	Diabete negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
CD1k	Allergia, ad esempio rinite, infiammazione oculare, dermatite, allergia alimentare o di altra natura (esclusa l'asma allergica) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1l	Cirrosi epatica negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1m	Incontinenza urinaria, problemi di controllo della vescica negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1n	Problemi renali negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
CD1o	Depressione negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Infortuni e lesioni</i>			
AC1a	Incidente stradale negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AC1b	Infortunio domestico negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AC1c	Infortunio nel tempo libero negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AC2	Assistenza medica più importante della quale si è fruito negli ultimi 12 mesi per l'infortunio più grave	1. Ricovero ospedaliero o in altra struttura sanitaria 2. Assistenza medica o infermieristica 3. Nessuna necessità di assistenza – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AC1a = 1 o AC1b = 1 o AC1c = 1

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
<i>Assenza dal lavoro (per motivi di salute)</i>			
AW1	Assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se MAINSTAT = 10
AW2	Numero di giorni di assenza dal lavoro per problemi personali di salute negli ultimi 12 mesi	Numero di giorni – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AW1 = 1
<i>Limitazioni funzionali fisiche e sensoriali</i>			
PL1	Uso di occhiali o lenti a contatto	1. Sì 2. No 3. Persona affetta da ipovisione o cecità – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PL2	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se PL1 = 1 o 2
PL3	Uso di apparecchi acustici	1. Sì 2. No 3. Persona affetta da sordità profonda – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PL4	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza non rumorosa, anche con l'uso di apparecchi acustici	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se PL3 = 1 o 2

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
PL5	Difficoltà a sentire ciò che si dice in una conversazione con un'altra persona in una stanza più rumorosa, anche con l'uso di apparecchi acustici	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se PL3 = 1 o 2 e PL4 = 1 o 2 o 3
PL6	Difficoltà a camminare su una superficie pianeggiante per 500 metri senza alcun ausilio	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PL7	Difficoltà a salire o scendere 12 scalini	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Attività di cura della persona</i>			
PC1a	Difficoltà a nutrirsi	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
PC1b	Difficoltà a salire e scendere dal letto, o a sedersi e alzarsi da una sedia	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
PC1c	Difficoltà a vestirsi e spogliarsi	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà	Se AGE >= 65

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	
PC1d	Difficoltà a usare i servizi igienici	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
PC1e	Difficoltà a fare il bagno o la doccia	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
PC2	Riceve abitualmente aiuto per una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1}
PC3	Necessità di ricevere assistenza o un maggiore aiuto in una o più attività di cura personale: nutrirsi, salire e scendere dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici, fare il bagno o la doccia	1. Sì, almeno in un'attività 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se (AGE >= 65) e {PC1a ≠ 1 o PC1b ≠ 1 o PC1c ≠ 1 o PC1d ≠ 1 o PC1e ≠ 1}
<i>Attività domestiche</i>			
HA1a	Difficoltà a preparare i pasti	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo)	Se AGE >= 65

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		- 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	
HA1b	Difficoltà a usare il telefono	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
HA1c	Difficoltà a fare la spesa	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farla o nessuna necessità di farla) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
HA1d	Difficoltà a gestire l'assunzione dei farmaci	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
HA1e	Difficoltà a svolgere lavori domestici leggeri	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farli o nessuna necessità di farli)	Se AGE >= 65

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		- 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	
HA1f	Difficoltà a svolgere occasionalmente lavori domestici pesanti	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farli o nessuna necessità di farli) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
HA1 g	Difficoltà a gestire le proprie finanze e a svolgere le attività quotidiane di gestione amministrativa	1. Nessuna difficoltà 2. Qualche difficoltà 3. Molta difficoltà 4. Non in grado 5. Non applicabile (mai provato a farlo o nessuna necessità di farlo) - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AGE >= 65
HA2	Riceve abitualmente aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa	1. Sì, almeno in un'attività 2. No - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1 g ≠ 1}
HA3	Necessità di ricevere assistenza o un maggiore aiuto in una o più attività domestiche: preparazione dei pasti, uso del telefono, fare la spesa, gestione dell'assunzione dei farmaci, lavori domestici leggeri o saltuari lavori domestici pesanti, gestione delle proprie finanze e attività quotidiane di gestione amministrativa	1. Sì, almeno in un'attività 2. No - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se (AGE >= 65) e {HA1a ≠ 1 o HA1b ≠ 1 o HA1c ≠ 1 o HA1d ≠ 1 o HA1e ≠ 1 o HA1f ≠ 1 o HA1 g ≠ 1}
<i>Dolore</i>			
PN1	Intensità del dolore fisico nel corso delle ultime 4 settimane	1. Nessuna 2. Molto lieve 3. Lieve	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		4. Moderata 5. Forte 6. Molto forte – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	
PN2	Interferenza del dolore con le normali attività di lavoro (inteso sia come lavoro extrafamiliare sia come lavoro domestico) nelle ultime 4 settimane	1. Nessuna 2. Leggera 3. Moderata 4. Forte 5. Molto forte – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Salute mentale</i>			
MH1a	Frequenza nel provare scarso interesse o piacere nel fare le cose nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1b	Frequenza nel sentirsi giù, depresso o disperato nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1c	Frequenza nell'aver problemi ad addormentarsi o a dormire tutta la notte senza svegliarsi, o a dormire troppo nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1d	Frequenza nel sentirsi stanco o nell'aver poca energia nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
MH1e	Frequenza di scarso appetito o del mangiare troppo nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1f	Frequenza nel provare una scarsa opinione di sé, nel sentirsi un fallimento nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1 g	Frequenza nella difficoltà a concentrarsi su qualcosa, ad esempio per leggere il giornale o guardare la televisione, nelle ultime 2 settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MH1 h	Frequenza di movimenti o eloquio così lenti da poter essere notati da altre persone, o di irrequietezza o agitazione insolita nelle ultime due settimane	1. Mai 2. Alcuni giorni 3. Oltre la metà dei giorni 4. Quasi ogni giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Assistenza sanitaria

Uso dell'assistenza sanitaria in regime ordinario e diurno (day care)

HO1	Ricovero in degenza ordinaria ospedaliera negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HO2	Numero di notti trascorse come degente in ospedale negli ultimi 12 mesi	Numero da 1 a 99 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se HO1 = 1

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
HO3	Ricovero ospedaliero in regime diurno ( <i>day care</i> ) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
HO4	Numero di ricoveri in regime di <i>day care</i> negli ultimi 12 mesi	Numero da 1 a 300 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se HO3 = 1
<i>Uso dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare</i>			
AM1	Tempo trascorso dall'ultima visita dal dentista o dall'ortodontista (per cure personali)	1. Meno di 6 mesi 2. Tra 6 e 12 mesi 3. Dodici mesi o più 4. Mai fatta – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AM2	Tempo trascorso dall'ultima visita presso un medico generico o di famiglia (per cure personali)	1. Meno di 12 mesi 2. Dodici mesi o più 3. Mai fatta – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AM3	Numero di visite presso un medico generico o di famiglia nelle ultime quattro settimane (per cure personali)	Numero da 0 a 99 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AM2 = 1
AM4	Ultima visita presso un medico specialista o di un chirurgo (per cure personali)	1. Meno di 12 mesi 2. Dodici mesi o più 3. Mai fatta – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AM5	Numero di visite presso un medico specialista o di un chirurgo nelle ultime quattro settimane (per cure personali)	Numero da 0 a 99 – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AM4 = 1
AM6a	Ricorso a un fisioterapista o ad un cinesiterapista negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
AM6b	Ricorso a uno psicologo o a uno psicoterapeuta negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AM7	Uso di servizi di assistenza domiciliare per esigenze personali negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Consumo di farmaci</i>			
MD1	Consumo di farmaci prescritti da un medico nelle ultime due settimane (esclusi i contraccettivi)	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
MD2	Consumo di farmaci, medicinali a base di erbe o vitamine non prescritti da un medico nelle ultime due settimane	1. Sì 2. No – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Servizi di prevenzione</i>			
PA1	Ultima vaccinazione antinfluenzale	Mese/anno (MMAAAA) Mai eseguita o eseguita troppo tempo fa (0) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PA2	Ultima misurazione della pressione arteriosa da parte di personale sanitario	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 3 anni 3. Da 3 a 5 anni 4. Da più di 5 anni 5. Mai eseguita – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PA3	Ultima misurazione del colesterolo da parte di personale sanitario	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 3 anni 3. Da 3 a 5 anni	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		4. Da più di 5 anni 5. Mai eseguita - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	
PA4	Ultima misurazione della glicemia da parte di personale sanitario	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 3 anni 3. Da 3 a 5 anni 4. Da più di 5 anni 5. Mai eseguita - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PA5	Ultima ricerca di sangue occulto nelle feci	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 2 anni 3. Da 2 a 3 anni 4. Da più di 3 anni 5. Mai eseguita - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PA6	Ultima colonscopia	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 5 anni 3. Da 5 a 10 anni 4. Da più di 10 anni 5. Mai eseguita - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PA7	Ultima mammografia (esame radiologico della mammella)	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 2 anni 3. Da 2 a 3 anni 4. Da più di 3 anni 5. Mai eseguita	Se SEX = 2

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		- 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	
PA8	Ultimo Pap test	1. Negli ultimi 12 mesi 2. Da 1 a 2 anni 3. Da 2 a 3 anni 4. Da più di 3 anni 5. Mai eseguito - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se SEX = 2

*Bisogni insoddisfatti in rapporto all'assistenza sanitaria*

UN1a	Bisogni insoddisfatti in rapporto all'assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di lunghe liste di attesa	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità di assistenza sanitaria - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
UN1b	Bisogni insoddisfatti in rapporto all'assistenza sanitaria negli ultimi 12 mesi a causa di problemi di distanza o di trasporto	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità di assistenza sanitaria - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
UN2a	Impossibilità di permettersi esami o cure mediche negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
UN2b	Impossibilità di permettersi esami o trattamenti dentistici negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
UN2c	Impossibilità di permettersi medicinali prescritti dal medico negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
UN2d	Impossibilità di permettersi l'assistenza per la salute mentale (ricorrendo ad esempio a uno psicologo o psichiatra) negli ultimi 12 mesi	1. Sì 2. No 3. Nessuna necessità – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Determinanti della salute</i>			
<i>Peso e altezza</i>			
BM1	Altezza senza scarpe	Numero in cm – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
BM2	Peso senza vestiti e senza scarpe	Numero in kg – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Attività fisica/esercizio fisico</i>			
PE1	Sforzo fisico nell'espletamento di mansioni lavorative (attività sia di lavoro retribuito sia di lavoro non retribuito)	1. Prevalentemente posizione seduta o eretta 2. Prevalentemente in movimento o mansioni che comportano un moderato sforzo fisico 3. Prevalentemente lavoro pesante o fisicamente impegnativo 4. Nessuna mansione lavorativa espletata – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PE2	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti a piedi per almeno 10 minuti consecutivi	Numero di giorni: da 1 a 7 0. Non svolge mai questo tipo di attività fisica – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PE3	Tempo dedicato agli spostamenti a piedi in una giornata tipo	1. 10 – 29 minuti al giorno 2. 30 – 59 minuti al giorno 3. Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno	Se PE2 ≠ 0

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		4. Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno 5. 3 ore o più al giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	
PE4	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono effettuati spostamenti in bicicletta per almeno 10 minuti consecutivi	Numero di giorni: da 1 a 7 0. Non svolge mai questo tipo di attività fisica – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PE5	Tempo dedicato agli spostamenti in bicicletta in una giornata tipo	1. 10 – 29 minuti al giorno 2. 30 – 59 minuti al giorno 3. Da 1 ora a meno di 2 ore al giorno 4. Da 2 ore a meno di 3 ore al giorno 5. 3 ore o più al giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se PE4 ≠ 0
PE6	Numero di giorni, in una settimana tipo, nei quali sono stati praticati – per un minimo di 10 minuti consecutivi – sport, attività di fitness o attività fisiche ricreative (del tempo libero) che comportano almeno un leggero aumento della frequenza respiratoria o cardiaca	Numero di giorni: da 1 a 7 0. Non svolge mai questo tipo di attività fisica – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
PE7	Tempo dedicato allo sport, ad attività di fitness o ad attività fisiche ricreative (del tempo libero) in una settimana tipo	HHMM (ore/minuti) – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se PE6 ≠ 0
PE8	Numero di giorni, in una settimana tipo, in cui sono effettuate attività di potenziamento muscolare	Numero di giorni: da 1 a 7 0. Non svolge mai questo tipo di attività fisica – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Consumo di frutta e verdura</i>			
FV1	Frequenza di consumo di frutta, esclusi i succhi	1. Una o più volte al giorno 2. Da 4 a 6 volte la settimana 3. Da 1 a 3 volte la settimana 4. Meno di una volta la settimana	Tutti

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		5. Mai - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	
FV2	Numero di porzioni di frutta consumate al giorno, esclusi i succhi	Numero da 1 a 99 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se FV1 = 1
FV3	Frequenza di consumo di verdura o insalata, esclusi i succhi e le patate	1. Una o più volte al giorno 2. Da 4 a 6 volte la settimana 3. Da 1 a 3 volte la settimana 4. Meno di una volta la settimana 5. Mai - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
FV4	Numero di porzioni di verdura o insalata consumate al giorno, esclusi i succhi e le patate	Numero da 1 a 99 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se FV3 = 1
<i>Fumo</i>			
SK1	Abitudine al fumo	1. Fumatore quotidiano 2. Fumatore occasionale 3. Non fumatore - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
SK2	Tipo di prodotto del tabacco consumato	1. Sigarette (confezionate e/o fatte a mano) 2. Sigari 3. Tabacco da pipa 4. Altro - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se SK1 = 1 o 2
SK3	Numero medio di sigarette al giorno	Numero da 1 a 99 - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se SK1 = 1 e SK2 = 1

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
SK4	Frequenza di esposizione al fumo passivo nei locali chiusi	1. Mai o quasi mai 2. Meno di 1 ora al giorno 3. 1 o più ore al giorno – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Consumo di alcool</i>			
AL1	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (birra, vino, sidro, acquaviti, cocktails, liquori, alcolici fatti in casa ecc.) negli ultimi 12 mesi	1. Ogni giorno o quasi ogni giorno 2. 5 – 6 giorni la settimana 3. 3 – 4 giorni la settimana 4. 1 – 2 giorni la settimana 5. 2 – 3 giorni al mese 6. Una volta al mese 7. Meno di una volta al mese 8. Mai negli ultimi dodici mesi, perché ha smesso di consumare alcool 9. Mai, o solo qualche sorso o assaggio in tutta la vita – 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
AL2	Frequenza di consumo di bevande alcoliche dal lunedì al giovedì	1. Tutti e 4 i giorni 2. 3 giorni su 4 3. 2 giorni su 4 4. 1 giorno su 4 5. In nessuno dei 4 giorni – 1 Valore mancante (non sa, non risponde) – 2 Non pertinente	Se AL1 = 1, 2, 3 o 4
AL3	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche consumati in media al giorno da lunedì a giovedì	1. 16 o più bicchieri al giorno 2. 10 – 15 bicchieri al giorno 3. 6 – 9 bicchieri al giorno 4. 4 – 5 bicchieri al giorno 5. 3 bicchieri al giorno 6. 2 bicchieri al giorno	Se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL2 = 1, 2, 3 o 4)

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
		7. 1 bicchiere al giorno 8. 0 bicchieri al giorno - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	
AL4	Frequenza del consumo di bevande alcoliche dal venerdì alla domenica	1. Tutti e 3 i giorni 2. 2 giorni su 3 3. 1 giorno su 3 4. In nessuno dei 3 giorni - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AL1 = 1, 2, 3 o 4
AL5	Numero di bicchieri (standard) di bevande alcoliche consumati in media al giorno da venerdì a domenica	1. 16 o più bicchieri al giorno 2. 10 - 15 bicchieri al giorno 3. 6 - 9 bicchieri al giorno 4. 4 - 5 bicchieri al giorno 5. 3 bicchieri al giorno 6. 2 bicchieri al giorno 7. 1 bicchiere al giorno 8. 0 bicchieri al giorno - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se (AL1 = 1, 2, 3 o 4) e (AL4 = 1, 2, o 3)
AL6	Frequenza di consumo eccessivo di alcool concentrato in singole occasioni (equivalente a 60 g di etanolo puro o più) negli ultimi 12 mesi	1. Ogni giorno o quasi ogni giorno 2. 5 - 6 giorni a settimana 3. 3 - 4 giorni a settimana 4. 1 - 2 giorni a settimana 5. 2 - 3 giorni al mese 6. Una volta al mese 7. Meno di una volta al mese 8. Mai negli ultimi 12 mesi 9. Mai in tutta la vita - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7

Denominazione della variabile	Descrizione	Categorie e codici delle risposte	Filtro
<i>Sostegno sociale</i>			
SS1	Numero di persone che sente vicine e su cui contare in caso di gravi problemi personali	1. Nessuna 2. 1 o 2 3. Da 3 a 5 4. 6 o più - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
SS2	Grado di attenzione dimostrato dagli altri nei confronti di ciò che riguarda la persona	1. Molta attenzione e molto interesse 2. Una qualche attenzione e un qualche interesse 3. Né poco, né molto 4. Attenzione e interesse scarsi 5. Nessuna attenzione e nessun interesse - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
SS3	Facilità ad avere un aiuto pratico dai vicini in caso di bisogno	1. Molto facile 2. Facile 3. Possibile 4. Difficile 5. Molto difficile - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
<i>Prestazione di cure o assistenza informali</i>			
IC1	Attività di cura o assistenza prestata, almeno una volta la settimana, a una o più persone che presentano problemi legati all'invecchiamento, patologie croniche o infermità (escluse le attività professionali)	1. Sì 2. No - 1 Valore mancante (non sa, non risponde)	Tutti
IC2	Tipo di rapporto esistente tra la o le persone affette da patologie croniche o infermità o problemi legati alla vecchiaia e il rispondente, il quale fornisce loro cure o assistenza almeno una volta la settimana	1. Membro/i della famiglia del rispondente 2. Non membro/i della famiglia del rispondente - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se IC1 = 1
IC3	Numero di ore a settimana dedicate dal rispondente a fornire cure o assistenza alla persona o alle persone che presentano patologie croniche o infermità o problemi legati alla vecchiaia	1. Meno di 10 ore la settimana 2. Almeno 10 ore, ma meno di 20 ore la settimana 3. 20 ore o più alla settimana - 1 Valore mancante (non sa, non risponde) - 2 Non pertinente	Se IC1 = 1

## ALLEGATO II

## Dimensione finale del campione

	Persone di 15 anni e più da intervistare
<b>Stati membri dell'UE</b>	
Belgio	6 500
Bulgaria	5 920
Repubblica ceca	6 510
Danimarca	5 350
Germania	15 260
Estonia	4 270
Irlanda	5 057
Grecia	6 667
Spagna	11 620
Francia	13 110
Italia	13 180
Cipro	4 095
Lettonia	4 555
Lituania	4 850
Lussemburgo	4 000
Ungheria	6 410
Malta	3 975
Paesi Bassi	7 515
Austria	6 050
Polonia	10 690
Portogallo	6 515
Romania	8 420
Slovenia	4 486
Slovacchia	5 370
Finlandia	5 330
Svezia	6 200
Regno Unito	13 085
<b>Totale degli Stati membri dell'UE</b>	<b>194 990</b>
Svizzera	5 900
Islanda	3 940
Norvegia	5 170
<b>Totale, comprese Svizzera, Islanda e Norvegia</b>	<b>210 000</b>

## ALLEGATO III

**Territori nazionali esclusi dall'indagine**

Paese	Territori nazionali
Francia	Dipartimenti e territori francesi d'oltremare
Cipro	La zona non controllata dal governo
Paesi Bassi	Isole dei Caraibi (Bonaire, St. Eustatius e Saba), isole Frisoni occidentali eccetto Texel
Irlanda	Tutte le isole al largo dell'Irlanda eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia
Regno Unito	La Scozia a nord del canale di Caledonia, le isole Scilly

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all'organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero — caseari e l'apertura di contingenti tariffari <sup>(2)</sup> elenca nel suo allegato XII gli organismi emittenti certificati «IMA 1» (inward-monitoring arrangement).
- (2) La Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione un cambiamento, a decorrere dal 1° marzo 2013, del nome

e dell'ubicazione dell'organismo emittente di cui all'allegato. In considerazione di ciò, è necessario aggiornare i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda elencati nell'allegato XII di detto regolamento.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai certificati IMA 1 rilasciati a decorrere dal 1° marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

Nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001, la voce «Nuova Zelanda» è sostituita da quanto segue:

«Nuova Zelanda	ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21	Burro Burro Burro Formaggi destinati alla trasformazione Cheddar	Ministero per le industrie primarie	Pastoral House 25 The Terrace PO Box 2526 Wellington 6140 Tel. +64 4 894 0100 Fax + 64 4 894 0720 www.mpi.govt.nz».
----------------	---	--	-------------------------------------	---

## REGOLAMENTO (UE) N. 143/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

**che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 fissa requisiti tecnici comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissa norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo <sup>(3)</sup> fissa le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub> e stabilisce i requisiti per la misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante di tali veicoli.
- (3) Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri <sup>(4)</sup>, stabilisce l'obbligo di istituire una

procedura che consenta di ottenere valori rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub>, del rendimento energetico dei combustibili e della massa dei veicoli completati, garantendo nel contempo che il costruttore del veicolo di base possa accedere tempestivamente ai dati sulla massa e sulle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> del veicolo completato.

- (4) A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli completati devono essere attribuite al costruttore del veicolo di base. Al momento di stabilire la procedura di controllo per garantire che i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il rendimento energetico dei combustibili e la massa dei veicoli completati siano rappresentativi, è opportuno, se del caso, fissare il metodo per determinare la massa e i valori di CO<sub>2</sub> in base ad una tabella di valori di CO<sub>2</sub> corrispondenti a diverse categorie di peso inerziale finale o in base ad un solo valore di CO<sub>2</sub> derivato dalla massa del veicolo di base unitamente a una massa aggiunta standard differenziata per classe N<sub>1</sub>.
- (5) Sulla base di tali metodi alternativi, indicati nella parte B, punto 7, dell'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, sono state considerate e valutate, in termini di accuratezza, rappresentatività e fattibilità, diverse opzioni. L'opzione che prevede la verifica del veicolo di base con un unico valore di massa stimato, in cui la componente corrispondente alla carrozzeria è calcolata applicando una formula polinomiale dipendente dalla massa di riferimento del veicolo di base, presenta il miglior equilibrio tra accuratezza per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del veicolo completato, i costi correlati e la facilità di attuazione.
- (6) Al fine di garantire un monitoraggio adeguato ed efficace dei risultati ottenuti dalle case automobilistiche nel ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> a norma del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario inserire le informazioni pertinenti nel certificato di conformità.
- (7) Occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente a permettere ai costruttori e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.
- (8) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della procedura per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli completati e per monitorare tali emissioni, è opportuno riesaminare la procedura e valutare la rappresentatività delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché l'efficacia e l'accuratezza del monitoraggio di tali emissioni, al più tardi entro la fine del 2016.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

La Commissione valuta la necessità di rivedere la procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 quale modificato dal presente regolamento.

Sulla base di tale valutazione ed entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da opportune proposte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

*Articolo 4*

1. Per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli di base della categoria N<sub>1</sub> che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

2. Per un periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2014 restano validi i certificati di conformità dei veicoli completati della categoria N<sub>1</sub> che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, emessi conformemente alla direttiva 2007/46/CE e al regolamento (CE) n. 692/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le autorità nazionali considerano validi i certificati di conformità che adempiono alle prescrizioni del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione dell'articolo 4, punto 3, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

## ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I sono aggiunti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:

«2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N<sub>1</sub> che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no <sup>(1)</sup>

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: .....kg.

2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: .....kg.»

2) l'allegato IX è così modificato:

a) la parte I, veicoli completi e completati, è così modificata:

i) nel modello B — pagina 1, veicoli completati, certificato di conformità CE, è inserito il seguente punto 0.2.2.:

«0.2.2. Documentazione di omologazione del veicolo di base <sup>(9)</sup>:

Tipo: .....

Variante <sup>(9)</sup>: .....

Versione <sup>(9)</sup>: .....

Numero di omologazione, compreso il numero di estensione .....»;

ii) nel modello B — pagina 1, veicoli completati, certificato di conformità CE, è inserito il seguente punto 0.5.1.:

«0.5.1. Nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base <sup>(9)</sup> .....»;

iii) alla pagina 2 — veicoli appartenenti alla categoria N<sub>1</sub> (veicoli completi e completati) è inserito il seguente punto 14:

«14. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: .....kg <sup>(1)(9)</sup>»;

b) nelle «Note esplicative relative all'allegato IX» è aggiunta la seguente nota esplicativa <sup>(9)</sup>:

«<sup>(9)</sup> Nel caso dei veicoli completati della categoria N<sub>1</sub> che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»

## ALLEGATO II

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

1) nell'appendice 3 dell'allegato I sono inseriti i seguenti punti 2.17, 2.17.1 e 2.17.2:

«2.17. Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N<sub>1</sub> che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no <sup>(1)</sup>

2.17.1. Massa del veicolo di base in ordine di marcia: ..... kg

2.17.2. Massa aggiunta standard, calcolata conformemente alla sezione 5 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008: ..... kg»;

2) nell'allegato XII è aggiunta la seguente sezione 5:

«5. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI N<sub>1</sub> SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI

5.1. Al fine di determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante di un veicolo sottoposto ad omologazione in più fasi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, il veicolo di base, quale definito all'articolo 3, paragrafo 18, della stessa direttiva, viene sottoposto a prova conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

5.2. La massa di riferimento da usare per la prova è ottenuta mediante la seguente formula:

$$RM = RM_{\text{veicolo\_di\_base}} + DAM$$

in cui:

RM = massa di riferimento da usare per la prova, in kg

$RM_{\text{veicolo\_di\_base}}$  = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg

DAM = massa aggiunta standard, calcolata secondo la formula di cui al punto 5.3, corrispondente al peso stimato della carrozzeria del veicolo di base, in kg.

5.3. La massa aggiunta standard si calcola secondo la seguente formula:

$$DAM: a \times (TPMLM - RM_{\text{veicolo\_di\_base}})$$

in cui:

DAM = massa aggiunta standard, in kg

a = fattore moltiplicatore, calcolato secondo la formula di cui al punto 5.4

TPMLM = massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico dichiarata dal costruttore del veicolo di base, in kg

$RM_{\text{veicolo\_di\_base}}$  = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.4. Il fattore moltiplicatore si calcola secondo la seguente formula:

$$a = 3,162 \cdot 10^{-7} RM_{\text{veicolo\_di\_base}}^2 - 5,823396 \cdot 10^{-4} RM_{\text{veicolo\_di\_base}} + 0,4284491516$$

in cui:

a = fattore moltiplicatore

$RM_{\text{veicolo\_di\_base}}$  = massa di riferimento del veicolo di base quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, in kg.

5.5. Il costruttore del veicolo di base è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.4.

- 5.6. Il costruttore del veicolo completato inserisce, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo di base, conformemente all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE.
- 5.7. Nel caso dei veicoli sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale contiene le seguenti informazioni:
- a) emissioni di CO<sub>2</sub> misurate con il metodo descritto ai punti da 5.1 a 5.4;
  - b) massa del veicolo completato in ordine di marcia;
  - c) codice di identificazione corrispondente al tipo, alla variante e alla versione del veicolo di base;
  - d) numero di omologazione del veicolo di base, compreso il numero di estensione;
  - e) nome e indirizzo del costruttore del veicolo di base;
  - f) massa del veicolo di base in ordine di marcia.
- 5.8. La procedura di cui ai punti da 5.1 a 5.7 si applica ai veicoli di base della categoria N<sub>1</sub>, come definiti nell'allegato II, parte A, punto 1.2.1., della direttiva 2007/46/CE, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.»
-

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e le relative restrizioni, e il regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda l'iscrizione di tali pratiche nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 121, terzo e quarto comma e l'articolo 185 *bis*, l'articolo 185 *quater*, paragrafo 3, e l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni <sup>(2)</sup> le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I del suddetto regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d'uso di talune pratiche enologiche che sono, peraltro, già autorizzate nell'Unione. Al fine di dare ai produttori dell'Unione le medesime opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno modificare le condizioni d'uso di tali pratiche enologiche nell'Unione basandosi sulle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) L'OIV ha adottato nuove pratiche enologiche. Al fine di dare ai produttori dell'Unione le medesime nuove opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare tali nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (3) L'appendice 10 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 contiene le prescrizioni riguardanti il trattamento di dealcolizzazione parziale del vino. La nozione di dealcolizzazione parziale dei vini è stata sostituita all'OIV da quella della correzione del tenore alcolico dei vini. Di conseguenza, occorre adattare il testo dell'appendice. L'appendice indica inoltre che gli Stati membri possono disporre che il trattamento di dealcolizzazione parziale dei vini sia oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Per assicurare l'efficacia dei controlli occorre precisare che si tratta di una dichiarazione precedente all'attuazione effettiva del trattamento di dealcolizzazione.
- (4) I vini provenienti dall'Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito» e i vini provenienti

dall'Ungheria con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta aventi diritto alla menzione «jégbor» hanno un tenore di zuccheri molto elevato e sono prodotti in piccoli quantitativi. Per la buona conservazione di questi vini, l'Italia e l'Ungheria hanno chiesto una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. È opportuno autorizzare un limite massimo del tenore in anidride solforosa di 350 milligrammi per litro per i vini italiani e di 400 milligrammi per litro per i vini ungheresi.

- (5) È possibile che nel vino spumante sia presente anidride carbonica che non proviene dalla fermentazione alcolica della partita (*cuvée*) in seguito agli scambi gassosi che si verificano in occasione dell'utilizzo di anidride carbonica per travaso per contropressione. Tali scambi gassosi non aumentano la pressione dell'anidride carbonica e di conseguenza non devono indurre a concludere che tali prodotti siano stati gassificati. Ebbene, occorre chiarire che devono essere accettati soltanto gli scambi gassosi con l'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione della partita (*cuvée*) che sono inevitabili in occasione del travaso per contropressione.
- (6) Conformemente all'articolo 120 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009 prevede taluni metodi di analisi che permettono di stabilire la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati oggetto di trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate, in mancanza di metodi o di regole raccomandate e pubblicate dall'OIV. L'OIV ha adottato taluni metodi specifici per l'analisi dello zucchero d'uva (mosto di uve concentrato rettificato). Occorre sopprimere i metodi corrispondenti che figurano attualmente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009.
- (7) Talune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di usi fraudolenti e devono essere indicate nei registri e nei documenti d'accompagnamento conformemente al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo <sup>(3)</sup>. Le prescrizioni concernenti le pratiche come la correzione del tenore alcolico dei vini, il trattamento mediante scambiatore di cationi per l'acidificazione e il trattamento elettromembranario prevedono che tali pratiche devono essere oggetto di iscrizioni nei registri summenzionati. Occorre adeguare le norme relative alle iscrizioni previste

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

dal regolamento (CE) n. 436/2009 al fine di tener conto delle modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 606/2009 dal presente regolamento.

- (8) Di conseguenza, i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009 devono essere modificati.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all'articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009**

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato I B è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

#### Articolo 2

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009**

Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:

1) all'articolo 41, il paragrafo 1, è così modificato:

- a) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
    - «p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino o trattamento mediante scambio di cationi per l'acidificazione;»;
  - b) la lettera s) è sostituita dalla seguente:
    - «s) la correzione del tenore alcolico dei vini;»;
  - c) è aggiunta la seguente lettera v):
    - «v) trattamento elettromembranario per l'acidificazione o la disacidificazione.»;
- 2) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## ALLEGATO I

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1) la tabella è così modificata:

a) alla riga 10:

i) al punto 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— estratti proteici di lieviti.»;

ii) alla colonna n. 3 è aggiunto il seguente testo:

«Per il trattamento dei mosti e dei vini bianchi e dei vini rosati, il limite d'utilizzazione degli estratti proteici di lieviti è di 30 g/hl e per il trattamento dei vini rossi, di 60 g/hl.»;

b) alla riga 40, la pratica enologica che figura alla colonna n. 1 è sostituita dal testo seguente:

«Correzione del tenore alcolico dei vini»;

c) sono aggiunte le righe seguenti:

«48	L'acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi	Condizioni e limiti di cui all'allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.  Condizioni di cui all'appendice 15.	
49	Riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento tra membrane	Per i prodotti definiti al punto 10 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni di cui all'appendice 16.	
50	Disacidificazione mediante trattamento elettromembranario	Condizioni e limiti di cui all'allegato XV bis, sezioni C e D, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 11 e 13 del presente regolamento.  Condizioni di cui all'appendice 17»	

2) L'appendice 10 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 10

**Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini**

Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: "il trattamento") mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l'equilibrio organolettico.

Prescrizioni:

- 1) Gli obiettivi possono essere raggiunti mediante singole tecniche di separazione o combinate.
- 2) I vini trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto.
- 3) L'eliminazione dell'alcole dal vino non può essere eseguita se su uno dei prodotti vitivinicoli utilizzati nell'elaborazione del vino è stata eseguita una delle operazioni di arricchimento di cui all'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- 4) Il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 % e il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finale dev'essere conforme a quello definito al punto 1, secondo comma, lettera a) dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.
  - 5) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
  - 6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all'articolo 185 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
  - 7) Gli Stati membri possono disporre che questo trattamento sia dichiarato preventivamente alle autorità competenti.»
- 3) All'appendice 14, i trattini 3° e 4° sono sostituiti dai seguenti:

«— Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato. Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all'articolo 185 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

— Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (\*) e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

(\*) GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.»

- 4) sono aggiunte le seguenti appendici 15, 16 e 17:

#### «Appendice 15

##### **Prescrizioni per l'acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi**

Il trattamento con scambiatori di cationi (in prosieguo: "il trattamento") mira ad aumentare l'acidità titolabile e l'acidità reale (diminuzione del pH) mediante l'estrazione fisica parziale dei cationi mediante uno scambiatore di cationi.

Prescrizioni:

- 1) Il trattamento è effettuato utilizzando resine a scambio cationico rigenerate con un ciclo acido;
- 2) Il trattamento deve limitarsi ai cationi in eccesso;
- 3) Per evitare la produzione delle frazioni del mosto o del vino, il trattamento sarà realizzato in modo continuo, con l'incorporazione in linea dei prodotti trattati ai prodotti originali;
- 4) Come alternativa, la resina potrà essere introdotta direttamente nel tino, nel quantitativo richiesto, poi separata mediante qualsiasi mezzo fisico adeguato;
- 5) Tutte le operazioni sono effettuate sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;
- 6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all'articolo 185 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- 7) Le resine cationiche devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle disposizioni unionali e nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo; devono essere inoltre conformi alle prescrizioni di carattere analitico di cui all'appendice 4 del presente allegato. Il loro impiego non deve comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del mosto o del vino e deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti al punto 3 della monografia *Résines échangeuses de cations* del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

## Appendice 16

**Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore in zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane**

Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: "il trattamento") mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l'ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o l'osmosi inversa.

Prescrizioni:

- 1) Il trattamento comporta una diminuzione del volume in funzione della quantità e del tenore di zucchero della soluzione zuccherata ritirata dal mosto iniziale;
- 2) I processi devono permettere di conservare i tenori dei costituenti del mosto diversi dallo zucchero;
- 3) La riduzione del tenore di zucchero dei mosti esclude la correzione del tenore alcolico dei vini da essi ottenuti;
- 4) Il trattamento non può essere utilizzato congiuntamente con una delle operazioni di arricchimento previste all'allegato XV *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- 5) Il trattamento viene effettuato su un volume di mosto stabilito in funzione dell'obiettivo di riduzione del tenore di zucchero ricercato;
- 6) La prima tappa ha come obiettivo, da un lato, di rendere il mosto adatto alla seconda tappa di concentrazione e, dall'altro, di conservare le macromolecole di taglia superiore alla soglia di taglio della membrana. Tale tappa può essere realizzata mediante ultrafiltrazione;
- 7) Il permeato ottenuto nel corso della prima tappa del trattamento viene successivamente concentrato mediante nanofiltrazione o mediante osmosi inversa;

L'acqua originaria e gli acidi organici non trattenuti dalla nanofiltrazione in particolare possono essere reintrodotti nel mosto trattato.

- 8) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;
- 9) Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

## Appendice 17

**Prescrizioni per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario**

Il trattamento elettromembranario (in prosieguo: "il trattamento") è un metodo fisico di estrazione ionica del mosto o del vino sotto l'azione di un campo elettrico con l'aiuto di membrane permeabili agli anioni, da un lato, e di membrane bipolari, dall'altro. L'associazione di membrane permeabili agli anioni e di membrane bipolari permette di gestire la diminuzione dell'acidità titolabile e dell'acidità reale (aumento del pH).

Prescrizioni:

- 1) Le membrane anioniche devono essere disposte in modo che permettano soltanto l'estrazione degli anioni e in particolare degli acidi organici del mosto o del vino;
- 2) Le membrane bipolari devono essere impermeabili agli anioni e ai cationi del mosto e del vino;

- 3) Il vino ottenuto dal mosto o dal vino disacidificato mediante questo trattamento deve contenere almeno 1 g.l<sup>-1</sup> di acido tartarico;
- 4) La disacidificazione per via membranaria e l'acidificazione si escludono a vicenda;
- 5) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;
- 6) Il trattamento deve essere iscritto nel registro di cui all'articolo 185 *quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- 7) Le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali, adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.»

---

#### ALLEGATO II

Nella parte A dell'allegato IB del regolamento (CE) n. 606/2009 il punto 2 è modificato come segue:

- 1) alla lettera d) è aggiunto il trattino seguente:

«— i vini provenienti dall'Italia di tipo "aleatico" aventi diritto alla denominazione d'origine protetta "Pergola" e alla menzione tradizionale "passito".»

- 2) alla lettera e) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— i vini originari dell'Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione "Tokaji másolás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú", "Töppedt szőlőből készült bor" o "Jégbor";».

---

#### ALLEGATO III

All'allegato II del regolamento (CE) n. 606/2009, parte A, punto 10, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.»

---

*ALLEGATO IV*

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 606/2009, parte B, le lettere da a) ad e) sono soppresse.

---

*ALLEGATO V*

All'allegato VI del regolamento (CE) n. 436/2009, parte B, punto 1.4, lettera b), il numero 11 è sostituito dal testo seguente:

«11: il tenore alcolico del prodotto è stato corretto;».

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE****del 19 febbraio 2013****che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(2)</sup> sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

- (3) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso di depennare determinate voci dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.
- (4) Occorre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

- (1) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- (2) L'allegato III è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente**Capo del servizio degli strumenti di politica estera*<sup>(1)</sup> GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

## ALLEGATO I

## "ALLEGATO II

**Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea**

## BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

## BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

## REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

## DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

## GERMANIA

<http://www.bmw.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

## ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

## IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

## GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

## SPAGNA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx)

## FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

## ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

## CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

## LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

## LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

## LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

## UNGHERIA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

## MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

## PAESI BASSI

[www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties)

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php?f\\_id=12750&LANG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php?f_id=12750&LANG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika\\_in\\_mednarodno\\_pravo/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

**Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:**

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)  
EEAS 02/309  
B-1049 Bruxelles  
Belgio  
E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

---

## ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "I. Persone":

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
(1)	Chapfika, David	Ex vice Ministro dell'agricoltura (ex Vice Ministro delle finanze); data di nascita 7.4.1957; passaporto n. ZL037165; ID: 63-052161G48.	Presidente nazionale del comitato per la raccolta di fondi dello ZANU-PF, ha sponsorizzato le milizie nel 2008 fornendo sostegno alle loro basi situate nella zona dell'Hoyuyu di Mutoko.
(2)	Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha	Ex governatore della provincia del Manicaland data di nascita 13.8.42; passaporto n. AD000013; ID 63-022247R42.	Ex Segretario permanente del ministero delle miniere e dello sviluppo delle miniere nello Zimbabwe ed ex governatore della provincia del Manicaland. Associato alla fazione ZANU-PF del governo. Nel giugno 2008 ha ordinato la repressione dei sostenitori dell'MDC.
(3)	Chipanga, Tongesai Shadreck	Ex Vice Ministro dell'interno; data di nascita 10.10.1940 o 10.10.1946.	Ex membro del governo ed ex direttore della polizia segreta dello Zimbabwe, associato all'omicidio di matrice politica.
(4)	Kwenda, R.	Maggiore, Zaka orientale.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni. A capo delle violenze perpetrate a Zaka nel 2008.
(5)	Mahofa, Shuvai Ben	Ex Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione; data di nascita 4.4.1941; passaporto n. AD000369; ID 27-031942V27.	Ha finanziato gli organizzatori dei campi di tortura a Masvingo. In questi campi sono stati uccisi Mapurisa Zvidzai il 24 aprile 2008 e Tiziro Moyo l'11 giugno 2008.
(6)	Mashava, G.	Colonnello, Chiredzi centrale.	Ha capeggiato violenze di matrice politica a Chiredzi nel 2008.
(7)	Moyo, Gilbert	"Veterano di guerra", capo della milizia dello ZANU-PF.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale (Chegutu); coinvolto in occupazioni violente di aziende agricole.
(8)	Mpabanga, S.	Tenente Colonnello, Mwenezi orientale.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni. Ha capeggiato violenze di matrice politica a Mwenezi.
(9)	Msipa, Cephaz George	Ex Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931.	Ex Governatore provinciale associato alla fazione ZANU-PF del governo.
(10)	Muchono, C.	Tenente Colonnello, Mwenezi occidentale.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni; ha in particolare capeggiato la campagna di terrore a Mwenezi nel 2008.
(11)	Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo	Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro degli esteri); data di nascita 17.12.1941 o 17.12.1948; passaporto n. AD000964; ID 63-645385Q22	Membro ZANU-PF del governo.
(12)	Mudonhi, Columbus	Assistente ispettore della Polizia della Repubblica dello Zimbabwe (ZRP).	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni durante la quale ha guidato le violenze a Buhera nel 2008.

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
(13)	Mugariri, Bothwell	Ex Vice capo della polizia di grado superiore.	Ex membro delle forze di sicurezza, ampiamente coinvolto in gravi violazioni della libertà di riunione pacifica. In qualità di ufficiale in servizio ad Harare, collegato alle operazioni violente del marzo 2007.
(14)	Mumba, Isaac	Sovrintendente.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. Ha fatto parte della catena di comando che ha organizzato le violenze perpetrate nel villaggio di Soka in Muzarabani.
(15)	Mutsvunguma, S.	Colonnello, Headlands.	Direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni del 2008 a Mutare e nelle Highlands.
(16)	Nkomo, John Landa	Vicepresidente. Ex Presidente della Camera dell'Assemblea (ex Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente), presidente nazionale dello ZANU-PF; data di nascita 22.8.1934; passaporto n. AD000477; ID 63-358161Q73	Membro più anziano ZANU-PF del governo.
(17)	Nyambuya, Michael Reuben	Ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland); data di nascita 23.7.1955; passaporto n. AN045019. ID 50-013758E50	Ex membro ZANU-PF del governo. Coinvolto nelle violenze nel Manicaland; si è servito di militari per l'occupazione di aziende agricole.
(18)	Parirenyatwa, David Pagwese	Ex Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro); data di nascita 2.8.1950; passaporto AD000899; ID 63-320762P47	Ex membro ZANU-PF del governo. Ha organizzato campi di tortura nel Murehwa settentrionale e ha fornito sostegno alle bande che hanno assassinato Edward Pfukwa il 17 giugno 2008 e Alloys Chandisareva Sanyangore nel novembre 2008.
(19)	Rangwani, Dani	Ispettore investigativo di polizia; data di nascita 11.2.1962. ID 70-006039V70	Membro delle forze di sicurezza. Coinvolto in un gruppo di 50 uomini pagati direttamente dallo ZANU-PF per localizzare e torturare i sostenitori dell'MDC nell'aprile 2007.
(20)	Ruwodo, Richard	Direttore Affari dei veterani, Ministero della difesa. Brigadier Generale, promosso al grado di Maggiore Generale il 12 agosto 2008 (in pensione); ex Sottosegretario di Stato permanente facente funzioni presso il ministero della difesa; data di nascita 14.3.1954; ID 63-327604B50.	Alto ufficiale dell'esercito direttamente coinvolto nella campagna di terrore condotta prima e durante le elezioni. Supervisiona i veterani di guerra, utilizzati come gruppo per mettere in atto le politiche repressive della fazione ZANU-PF del governo.
(21)	Zhuwao, Patrick	Ex Vice Ministro della scienza e della tecnologia; data di nascita 23.5.1967. ID 63-621736K70	Ex membro ZANU-PF del governo. Nel luglio 2009 ha perturbato la conferenza sulla costituzione. Ha terrorizzato i sostenitori dell'MDC nei pressi di Norton, accompagnato da agenti della CIO (Central Intelligence Organisation).

(2) La voce seguente è depennata dall'elenco "II. Entità":

	Nome	Informazioni sull'identità	Motivi
(1)	Divine Homes (PVT) Ltd	6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe.	Presieduta da David Chapfika.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 146/2013 DELLA COMMISSIONE****del 19 febbraio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	80,1
	MA	60,3
	TN	88,1
	TR	118,6
	ZZ	86,8
0707 00 05	EG	208,4
	MA	191,6
	TR	166,4
	ZZ	188,8
0709 91 00	EG	76,0
	ZZ	76,0
0709 93 10	MA	41,2
	TR	118,0
	ZZ	79,6
0805 10 20	EG	52,4
	IL	71,3
	MA	56,1
	TN	52,2
	TR	58,3
	ZZ	58,1
0805 20 10	IL	147,9
	MA	101,7
	ZZ	124,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	67,0
	IL	138,3
	KR	134,8
	MA	121,6
	TR	66,6
	ZA	148,7
	ZZ	112,8
0805 50 10	EG	83,9
	TR	79,2
	ZZ	81,6
0808 10 80	CN	84,0
	MK	34,9
	US	177,3
	ZZ	98,7
0808 30 90	AR	136,4
	CL	223,6
	CN	36,6
	TR	179,9
	US	140,7
	ZA	109,9
	ZZ	137,9

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

### recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia

[notificata con il numero C(2013) 720]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2013/90/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/89/CE introduce le misure dell'UE minime di lotta contro la peste suina classica, comprese quelle da applicare in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini selvatici.
- (2) Nel novembre 2012 la Lettonia ha confermato la presenza di peste suina classica nei suini selvatici nella parte orientale del proprio territorio, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia.
- (3) Dopo i casi nei cinghiali, nel novembre 2012 sono stati confermati anche focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini da cortile nella stessa zona.
- (4) La Lettonia ha adottato misure di controllo della malattia, conformemente alla direttiva 2001/89/CE, che hanno portato all'eradicazione della malattia dai suddetti allevamenti suinicoli.
- (5) Alla luce della situazione epidemiologica, il 15 gennaio 2013 la Lettonia ha presentato alla Commissione, a norma della direttiva 2001/89/CE, un piano di eradicazione della peste suina classica nella zona interessata del proprio territorio. Inoltre, alla stessa data la Lettonia ha presentato alla Commissione, per approvazione, anche un piano di vaccinazione, poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici.
- (6) I piani presentati dalla Lettonia sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.

(7) Per motivi di trasparenza è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche della Lettonia nelle quali sarà attuato il piano di eradicazione e nelle quali sarà praticata la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 15 gennaio 2013 per l'eradicazione della peste suina classica nelle zone indicate nella parte 1 dell'allegato.

#### Articolo 2

È approvato il piano presentato dalla Lettonia il 15 gennaio 2013 per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici nelle zone indicate nella parte 2 dell'allegato.

#### Articolo 3

La Lettonia pone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei piani di cui agli articoli 1 e 2.

#### Articolo 4

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

## ALLEGATO

## PARTE 1

**Zone in cui si applica il piano di eradicazione**

Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas. Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nel novads di Balvu i pagasti di Viksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svaiņņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.

## PARTE 2

**Zone in cui si applica il piano di vaccinazione di emergenza**

Nel novads di Alūksnes i pagasti di Pededzes e Liepnas. Nel novads di Rēzeknes i pagasti di Pušas, Mākoņkalna e Kaunatas. Nel novads di Daugavpils i pagasti di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nel novads di Balvu i pagasti di Viksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nel novads di Rugāju i pagasti di Rugāju e Lazdukalna. Nel novads di Viļakas i pagasti di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nel novads di Baltinavas il pagasts di Baltinavas. Nel novads di Kārsavas i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nel novads di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nel novads di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nel novads di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasienes. Nel novads di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svaiņņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nel novads di Aglonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Aglonas. Nel novads di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia

[notificata con il numero C(2013) 722]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/91/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri <sup>(3)</sup>, stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L'allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica.

(2) Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE, sono tenuti ad assicurarsi che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto se conformi a determinati requisiti.

(3) In data 20 novembre 2012 la Lettonia ha segnalato casi di peste suina classica nei cinghiali nei *novadi* (comuni) di Dagdas e Zilupes, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia. I cinghiali sono stati sottoposti a controlli nel quadro di un programma nazionale di sorveglianza. Il 27 novembre la Lettonia ha inoltre segnalato la presenza di focolai di peste suina classica in allevamenti a conduzione familiare della stessa zona.

(4) La Lettonia ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(4)</sup> ed è stata stabilita una zona infetta in parte del territorio dei *novadi* di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas. La Lettonia ha inoltre presentato alla Commissione un piano per l'eradicazione della peste suina classica nella zona interessata di tale Stato membro. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/90/UE, del 18 febbraio 2013, recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia <sup>(5)</sup>.

(5) Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia, è opportuno elencare le parti interessate dei *novadi* di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE.

(6) La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:

## «Lettonia

Nei *novadi* di Alūksnes i *pagasti* (frazioni) di Pededzes e Liepnas. Nei *novadi* di Rēzeknes i *pagasti* di Pušas, Mākonkalna e Kaunatas. Nei *novadi* di Daugavpils i *pagasti* di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucešas. Nei *novadi* di Balvu i *pagasti* di Viksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu e Bērzpils. Nei *novadi* di Rugāju i *pagasti* di Rugāju e Lazdukalna. Nei *novadi* di Viļakas i *pagasti* di Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nei *novadi* di Baltinavas il *pagasts* di Baltinavas. Nei *novadi* di Kārsavas

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale.

i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nei novadi di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Lidumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nei novadi di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nei novadi di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasiēnes. Nei novadi di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas e Andrupenes. Nei novadi di Agļonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Agļonas. Nei novadi di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.»

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

**concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina**

[notificata con il numero C(2013) 789]

(2013/92/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

considerando quanto segue:

- (1) Il materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura verso l'Unione deve essere conforme all'allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Dai controlli fitosanitari eseguiti di recente dagli Stati membri è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Cina era contaminato da organismi nocivi — in particolare dalla *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) — con conseguenti focolai di tali organismi in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.
- (3) Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per tali prodotti deve pertanto essere sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva nonché, se del caso, alle misure di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva. I risultati di tali controlli fitosanitari devono essere notificati alla Commissione.
- (4) Entro il 31 maggio 2014, sulla base dei risultati notificati alla Commissione, occorre procedere a un riesame inteso a valutare l'efficacia della presente decisione e a determinare i rischi fitosanitari derivanti dall'importazione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina.
- (5) La presente decisione deve applicarsi fino al 31 marzo 2015.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

- a) «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
- b) «prodotti specificati»: prodotti originari della Cina, importati nell'Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I e conformi alle descrizioni di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- c) «spedizione»: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.

Articolo 2

**Sorveglianza**

1. Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(3)</sup> e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all'articolo 3 sono state espletate.

2. Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

*Articolo 3***Controlli fitosanitari**

Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/CE con le frequenze minime stabilite nell'allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione 1, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE.

I controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, che si applica *mutatis mutandis*.

*Articolo 4***Misure in caso di mancata conformità**

Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 3 emerge che i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all'articolo 13 *quater*, paragrafo 7, della medesima direttiva.

*Articolo 5***Comunicazione**

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma

degli articoli 2 e 3 della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all'allegato II, entro il 31 ottobre 2013 per il periodo dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2013, entro il 30 aprile 2014 per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014, entro il 31 ottobre 2014 per il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 settembre 2014 ed entro il 30 aprile 2015 per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015.

*Articolo 6***Riesame**

La presente decisione è riesaminata entro il 31 maggio 2014.

*Articolo 7***Entrata in vigore e termine di applicazione**

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2013.

Essa si applica fino al 31 marzo 2015.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.

## ALLEGATO I

## PRODOTTI SPECIFICATI

Codice della nomenclatura combinata	Descrizione	Frequenza dei controlli fitosanitari (%)
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	90
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	90
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	90
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	15
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	15

## MODELLO DI RELAZIONE

Relazione sui controlli fitosanitari all'importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Cina

Periodo di riferimento:

Stato membro relatore:

Punti di entrata interessati:	Luogo di ispezione: numero ispezionato al punto di entrata: numero ispezionato nel luogo di destinazione:				
	Codice della nomenclatura combinata: 2514 00 00	Codice della nomenclatura combinata: 2515	Codice della nomenclatura combinata: 2516	Codice della nomenclatura combinata: 6801 00 00	Codice della nomenclatura combinata 6802
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell'UE attraverso lo Stato membro relatore					
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione					
— in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e di indicare se il marchio è assente o non corretto)					
— in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo)					
— che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati relativi a marchio assente e marchio non corretto)					
Numero <b>totale</b> di spedizioni sottoposte a ispezione e intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme					
Numero <b>totale</b> di spedizioni sottoposte a ispezione con materiale da imballaggio in legno conforme					









## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

